

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 383 /del 19-02-2019

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 36 -00162 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia. RINNOVO.

Il Responsabile sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore: dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Nadia TomassiniData 18.02.2019

Responsabile del procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma Marino FormichettiData 18.02.2019

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma [Firma]Data 18.02.2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 12 -00168 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia. RINNOVO.

Pag. 3 di 5

VISTO l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004 e s.m.i. che prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimodegli allievi dell'Istituto proponente che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale – SCINT di Roma, di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati Personali (all.2);

VISTA la Procedura Privacy per Responsabili del Trattamento dei dati personali (all.3);

VISTO che gli allievi, come verificato sono residenti nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art.11 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT di Roma, gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;



OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 12 -00168 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia. RINNOVO.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con deliberazione n.1021/DG del 19/05/2015, è stata attivata l'intesa tra l'ASL Rieti e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale – SCINT di Roma;

CHE, con prot. n. 3141 del 18/01/2019, è pervenuta la richiesta di rinnovo da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 36 -00162 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta;

VISTO il D.M. del 15/07/2008, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha abilitato la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale – SCINT ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art.3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e in particolare l'art. 8, comma 2 che stabilisce che il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;



OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 12 -00168 - Roma, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia. RINNOVO.

Pag. 4 di 5


RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

DETERMINA

- DI RINNOVARE per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Interpersonale – SCINT, con sede legale in via Livorno n. 36 - 00162 - Roma, apposita convenzione della durata di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti, per lo svolgimento di un tirocinio di formazione in psicoterapia per gli allievi iscritti alla Scuola suddetta, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT di Roma, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Responsabile della
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 19 FEB. 2019


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 19 FEB. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 19 FEB. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 19 FEB. 2019

IL FUNZIONARIO



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (denominata SCINT), autorizzata dal MIUR il 15/07/2008, GU n.180 del 02/08/08, con sede in via Livorno n.. 36 - 00162 Roma, C.F. 97452730589 P. IVA 09441031003, nella persona del Legale Rappresentante, Prof.ssa Maria Beatrice Toro, nata a Roma, il 07/01/1971, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita, e del Presidente, Prof. Tonino Cantelmi, nato a Roma, il 02/08/1962, domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita.

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
- che la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- che la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012.

La S.C.INT, chiede di poter stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio per n. 2 allievi, iscritti alla Scuola di Specializzazione per almeno 200 (duecento) ore annue per ogni allievo, presso l'ASL Rieti.

La S.C.INT, in cambio della frequenza dei propri tirocinanti nelle strutture indicate, garantisce agli operatori dell'ASL Rieti attività formative a titolo gratuito, in relazione al numero degli allievi tirocinanti nella suddetta struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio, idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, senza nessun onere economico a carico dell'Azienda ospitante e dei tirocinanti frequentanti, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli della presente Convenzione;

ART. 2

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

- a) la Scuola proporrà i nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgersi nelle strutture dell'ASL Rieti;
- b) le modalità e il calendario delle attività pratiche verranno stabiliti dai responsabili delle strutture frequentate e comunicate alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione delle stesse;
- c) gli allievi dovranno essere iscritti al proprio ordine professionale, ovvero per gli iscritti al I anno di Specializzazione, l'iscrizione al proprio ordine professionale si intende formalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi.

ART. 3

Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale individuato dall'Azienda ospitante, nella persona di un Responsabile dei Tirocini e di tutors in numero proporzionale al numero dei tirocinanti.

Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

ART. 4

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è comunque tenuto a:

1. svolgere le attività stabilite dai responsabili della struttura;
2. rispettare i regolamenti dell'Azienda ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. rispettare il segreto professionale e l'obbligo di riservatezza per quanto riguarda i dati e le informazioni delle quali è venuto a conoscenza;

ART. 5

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale - S.C.INT, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega

quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 3), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale - S.C.INT, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

ART. 6

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II arti. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nei Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Scuola) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").

Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

ART. 7

Gli allievi tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

ART. 8

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale - S.C.INT, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 9

La S.C.INT, offre a titolo gratuito agli operatori dell'ASL Rieti attività formative sotto elencate da concordare all'inizio di ogni anno accademico, per il numero dei posti disponibili e in relazione al numero di tirocinanti presi in carico:

- supervisioni;
- workshop;
- seminari;
- giornate di studio.

ART. 10

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11

La presente convenzione ha validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

ART. 12

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, _____

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Responsabile

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti


Il Direttore SC.INT

Prof.ssa Maria Beatrice Toro

Il Preside SC.INT

Prof. Tonino Cantelmi

Handwritten mark



ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'ASL Rieti, quale *Titolare del Trattamento*, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**Azienda**");

E

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo – Interpersonale – SCINT di Roma , quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la l'ASL Rieti e la SCINT è in atto un Protocollo d'Intesa attinente il tirocinio formativo professionale (di seguito, per brevità, "**Protocollo**");
- per l'esecuzione delle attività previste nel Protocollo, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL di Rieti, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, la Dott.ssa Roberta Guidi, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) a far data dal 25.05.2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, anche emanata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

- per “**Amministratore di sistema**” o “**ADS**”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'ASL Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina Dott.ssa Roberta Guidi, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Protocollo d’Intesa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Protocollo solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto e nel suo Allegato.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l’affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4
Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Protocollo, nella presente nomina e nell'*Allegato 1* parte integrante e sostanziale di quest'ultima.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di

varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:

- verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
- relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
- eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
- procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;

- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più Incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;

- periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
- identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
- identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, cassaforti, ecc.);
- prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
- verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Protocollo, nella presente nomina e nel suo *Allegato 1*, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6
Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Protocollo, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7
Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Protocollo.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina e il suo Allegato, in uno col Protocollo, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.


Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Protocollo a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Roma li _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento 



Allegato 3
PROCEDURA PRIVACY PER RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Indice

Ambito	3
Scopo e campo di applicazione	3
Documenti di riferimento	3
Definizioni	4
Istruzioni per le credenziali di autenticazione	5
Istruzioni per utilizzo Pc	7
Istruzioni per la gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili	7
Istruzioni per il trattamento dei documenti cartacei	8
Allegato 1 - RACCOMANDAZIONI PER LA CREAZIONE DELLE PASSWORD	10
Allegato 2 - INCARICATO DELLA CUSTODIA DELLE COPIE DELLE CREDENZIALI	11

Ambito

Il presente documento si inquadra nell'ambito dei principi contenuti nell'art. 32 del Regolamento 2016/679/UE (*infra* detto "**GDPR**"), applicabili all'ASL di Rieti in qualità di Titolare del trattamento.

Si rammenta che, ai sensi del GDPR, le misure di sicurezza devono "*garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio*" del trattamento e che, in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva.

Inoltre, pur non potendo sussistere, dopo il 25 maggio 2018, obblighi generalizzati di adozione di misure "*minime*" di sicurezza (ex art. 33 D.Lgs. 196/2003 "**Codice della Privacy**"), si ritiene, in ossequio al principio di *accountability* e allo scopo di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, che le misure di cui agli artt. 34 e 35 del Codice della Privacy come meglio precisate nel suo allegato B, debbano in ogni caso essere garantite dal Responsabile in riferimento a qualsiasi trattamento di dati personali di cui l'ASL di Rieti sia titolare.

Si rammenta, infine, che, su indicazione dell'Autorità Garante, per alcune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1), lettere c) ed e) del GDPR) possono restare in vigore le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili.

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento, strutturato in differenti sezioni, ha l'obiettivo di specificare le istruzioni operative a cui si devono attenere i Responsabili Esterni del trattamento dei dati personali dell'ASL di Rieti (*infra* detti "**Responsabile**" o "**Responsabili**") e coloro i quali con questi collaborano ovvero da questi dipendono, in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei Dati Personali e con la nomina in tal senso ricevuta dall'ASL di Rieti in qualità di titolare del trattamento (*infra* detta "**Titolare**") di cui il presente Allegato costituisce parte integrante e inscindibile.

Si precisa, comunque, che nel rispetto delle norme e delle istruzioni in tal senso fornite dal Titolare, possono essere eseguite dai Responsabili attività in autonomia purché non comportino una diminuzione del livello generale e specifico di sicurezza né la modifica delle finalità dei trattamenti loro affidati.

Il Titolare, tramite verifiche periodiche affidate al proprio Responsabile per la Protezione dei Dati (*infra* detto "**Dpo**") e/o altro soggetto allo scopo individuato, effettuerà i controlli che riterrà opportuni per vigilare sulla puntuale osservanza della normativa vigente, della nomina e delle presenti istruzioni operative.

Documenti di riferimento

Costituiscono riferimento imprescindibile per questo documento:

- Il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati
- Il Regolamento 2016/679/UE

- Ogni altra normativa nazionale, anche emanata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, e/o dell'Unione Europea rilevante in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali
- I provvedimenti generali e particolari, le linee guida e le autorizzazioni emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Gruppo dei Garanti Europei della privacy
- Ogni procedura e/o regolamento interno all'organizzazione del Titolare rilevante per la tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali

Definizioni

- Ai fini del presente documento si intendono applicabili, le definizioni riportate all'art. 4 del GDPR cui espressamente si rimanda ricordando, in particolare, che: Per "**Legge Applicabile**" o "**Normativa Privacy**", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "**GDPR**") a far data dal 25.05.2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, anche emanata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Protocollo;
- per "**Dati Personali**": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Protocollo;
- per "**Categorie particolari di dati**" c.d. **Dati Sensibili**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per "**Dati relativi alla salute**": si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per "**Interessato**": si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per "**Servizi**": si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Protocollo nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;
- per "**Titolare**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per "**Responsabile del Trattamento**": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per "**Ulteriore Responsabile**": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile

del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Istruzioni per le credenziali di autenticazione

Lo scopo di questa sezione è di fornire le istruzioni operative riguardanti il processo di autenticazione informatica ai sistemi del Titolare, ove previsto in favore del Responsabile e, in particolare, per l'utilizzo delle credenziali (di seguito indicate come password).

Ove necessario ai fini dell'esecuzione del Protocollo, il Responsabile ha l'obbligo di richiedere per sé e/o per i propri Incaricati, l'assegnazione e/o la disattivazione di una o più utenze informatiche personalizzate che consentano l'accesso, con adeguate misure di sicurezza, agli ambiti di trattamento espressamente e specificamente individuati.

È compito del Responsabile rendere edotti i propri Incaricati del fatto che, qualora si verifichi una prolungata assenza o un imprevisto impedimento dell'Incaricato che, per sopraggiunte necessità di operatività e/o di sicurezza del sistema, renda indispensabile e indifferibile intervenire sulle attività di trattamento/profili allo stesso assegnati, il Responsabile del Trattamento, mediante la collaborazione del Dirigente Responsabile UOC Sistemi Informativi e tecnologie della comunicazione del Titolare, ovvero un soggetto terzo allo scopo espressamente autorizzato dal Titolare o dal Responsabile, potrà disattivare la password assegnata all'Incaricato e accedere ai dati. L'Incaricato, al rientro in servizio, verrà avvertito dell'evenienza e sarà tenuto alla sostituzione della password non più attiva.

Il processo di autenticazione descritto in questa sezione prevede l'inserimento di un codice identificativo personalizzato dell'Utente (Persona autorizzata o Incaricato), c.d. “user-id”, associato a una parola chiave riservata, c.d. “password”.

Password Iniziale

- La prima password viene comunicata dagli ADS in modalità riservata all'Incaricato con comunicazione che invita ad effettuare immediatamente la sostituzione.

- La prima password ha carattere provvisorio; non abilita ad alcuna operazione diversa da quelle strettamente necessarie alla sua sostituzione da parte dell'Incaricato.
- L'Incaricato non può e non deve effettuare alcuna operazione se prima non ha provveduto a sostituire la password iniziale.
- L'incaricato effettua la sostituzione della prima password attenendosi alle raccomandazioni fornite nell'Allegato 1 della presente procedura.

Lunghezza e complessità della password

La lunghezza minima della password deve essere almeno di otto caratteri alfanumerici e deve inglobare almeno una lettera maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale (es.: !"£\$%&/'=?^*§ç). Nel caso in cui il sistema non consenta l'utilizzo di una password di otto caratteri, deve essere utilizzato un numero di caratteri pari al massimo consentito.

Scelta e costruzione della password

La password scelta non deve essere banale o facilmente individuabile o riconducibile all'Interessato (data di nascita, codice fiscale, compleanno dei figli, ecc.) pertanto è necessario attenersi alle raccomandazioni fornite nell'Allegato della presente procedura.

Riservatezza della password

Occorre adottare ogni necessaria cautela per assicurare la segretezza e riservatezza della password. L'Incaricato è tenuto alla custodia delle password attenendosi, in particolare, alle seguenti disposizioni:

- la password è strettamente personale e non può essere comunicata ad altri;
- non è consentita la trascrizione della password su carta o su qualsiasi altro supporto;
- l'Incaricato non deve lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento. Allontanandosi anche temporaneamente dallo stesso deve provvedere a bloccarlo;
- la perdita, la diffusione o la sospetta compromissione di una password personale deve prontamente essere comunicata al Responsabile S.I. dell'Azienda;

Aggiornamento della password

L'aggiornamento password è consentito esclusivamente all'Incaricato attenendosi alle seguenti disposizioni:

- la password deve essere aggiornata dall'Incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni tre mesi;
- dove tecnicamente possibile deve essere concessa all'Incaricato la possibilità di sostituire in qualsiasi momento ed autonomamente le password anche in caso di sospetta compromissione della riservatezza. Ove non tecnicamente possibile, l'Incaricato è tenuto a segnalare immediatamente la necessità al Responsabile S.I. dell'Azienda;

- L'incaricato aggiorna la propria password personale, avvalendosi delle regole fornite nell'Allegato 1, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - immediatamente in caso di prima attivazione
 - per decorrenza del periodo di validità attribuito alla password (3 mesi)
 - su esplicita richiesta del Responsabile S.I. dell'Azienda.

È vietata, senza espressa autorizzazione del Responsabile S.I. dell'Azienda, la sostituzione di una password con una frequenza superiore alle 2 volte al giorno.

Istruzioni per utilizzo Pc

Lo scopo di questa sezione è fornire le istruzioni per la gestione dei Personal Computer.

Non è consentito che due o più Incaricati accedano al sistema informatico, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente e la medesima password.

Il periodo massimo di non utilizzo della password da parte dell'Incaricato è stabilito in tre mesi. Al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, l'Incaricato non deve lasciare incustodito e accessibile a terzi lo strumento elettronico. Nel caso in cui, dunque, anche temporaneamente, l'Incaricato debba allontanarsi dalla postazione, dovrà attivare lo screensaver protetto da password, disattivare la propria utenza, o mettere comunque in atto idonei mezzi di protezione che impediscano l'accesso ai dati presenti nel PC. Quando vi sia la necessità di assentarsi in modo prolungato dalla propria postazione di lavoro, oltre che attivare gli idonei mezzi di protezione sopra citati, si consiglia, ove possibile, di chiudere a chiave la porta quando si esce dalla stanza.

Non è consentito archiviare o trattare, neppure temporaneamente, dati personali propri o di terzi non attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa sui sistemi informatici del Titolare o su cui si trattino dati di competenza del Titolare.

L'Azienda non risponderà della perdita di materiale e/o dati strettamente personali, eventualmente archiviati nella propria postazione di lavoro.

Ulteriori disposizioni e/o informazioni in riferimento a quanto precede possono essere contenuti in apposite procedure aziendali che verranno messe a disposizione del Responsabile.

Istruzioni per la gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili

Lo scopo di questa sezione è di fornire le istruzioni operative riguardanti la gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili: hard disk dei personal Computer, CD ROM, penne USB, ecc.

Prima di procedere al riutilizzo per altri scopi lavorativi e autorizzati dei supporti di memorizzazione e nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi, deve essere effettuato il salvataggio dei dati sui sistemi informatici Aziendali.

I supporti di memorizzazione prima di essere riutilizzati, devono essere completamente reinizializzati, di modo che le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili e tecnicamente ricostruibili in alcun modo.

I supporti di memorizzazione utilizzati per il trattamento di dati personali di natura sensibile ovvero per la gestione dei dati relativi al personale del Titolare non possono essere riutilizzati

per scopi diversi e, nel caso di definitiva dismissione, adeguatamente distrutti per rendere assolutamente irricostruibili le informazioni negli stessi anche solo temporaneamente custodite.

Gli Incaricati hanno la responsabilità di:

- segnalare la necessità di un'eventuale riparazione degli hard disk
- segnalare la necessità di un'eventuale dismissione dei supporti USB
- segnalare la necessità di un eventuale riutilizzo degli hard disk, dei CD-ROM e dei supporti USB
- eseguire la reinizializzazione dei supporti USB per poterli successivamente riutilizzare ove consentito
- effettuare il test sulla reinizializzazione dei supporti USB eseguita precedentemente.

Istruzioni per il trattamento dei documenti cartacei

Il Responsabile dovrà provvedere a:

- identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere ai Dati Personali detenuti su supporto cartaceo al di fuori dell'orario di lavoro;
- identificare e comunicare al Titolare gli archivi presso l'unità, dove riporre i documenti contenenti i Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
- prevedere la conservazione dei documenti contenenti "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, separata dai documenti contenenti Dati Personali comuni;
- verificare, previa consultazione con il Titolare, la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato.

Il Responsabile del trattamento, così come gli stessi Incaricati dovranno inoltre provvedere a:

- trattare i Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, e/o Giudiziari secondo il principio di necessità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
- non diffondere o comunicare i Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili e/o Giudiziari a soggetti non autorizzati al trattamento;
- non lasciare incustoditi documenti contenenti Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili e/o Dati Giudiziari durante e dopo l'orario di lavoro;
- non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili e/o Giudiziari;
- riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;

- limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie e/o la trasmissione all'esterno dei suddetti documenti.

La riproduzione di documenti contenenti "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, e/o Giudiziari su supporti non informatici (ad esempio fotocopie) è vietata se non assolutamente indispensabile per l'esecuzione del Protocollo. La riproduzione deve essere sottoposta alla medesima disciplina dei documenti originali.

Nel seguito sono evidenziate le disposizioni che il Responsabile e gli Incaricati devono applicare e rispettare quando trattano documenti cartacei contenenti Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, e/o Dati Giudiziari.

Archiviazione dei documenti cartacei

I documenti cartacei devono essere:

- conservati in archivi adeguatamente protetti, per evitare la lettura e/o il prelievo non autorizzato dei documenti cartacei, garantendo, quindi, la riservatezza e l'integrità dei Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, e/o Dati Giudiziari, in essi contenuti
- riposti negli appositi archivi che dovranno essere chiusi a chiave, in armadi o stanze, al termine della giornata lavorativa. Le chiavi dovranno essere risposte in un luogo sicuro e non lasciate nelle serrature stesse
- trasferiti presso gli archivi centrali quando non più operativamente necessari.

Consultazione dei documenti cartacei

La consultazione dei documenti contenenti Dati Personali e/o "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili, e/o Dati Giudiziari, deve avvenire esclusivamente da parte degli Incaricati, solo quando operativamente necessario e quando possibile *in loco*.

L'Incaricato può effettuare la consultazione di tali documenti fuori orario di lavoro solo se preventivamente autorizzato dal Responsabile, identificato e registrato dalla vigilanza.

Distruzione dei documenti cartacei

Tutti i documenti che non devono essere conservati per legge, devono essere distrutti al termine della loro utilizzazione.

La distruzione dei documenti nei limiti consentiti dalla legge, deve essere effettuata quando è espressamente richiesto dall'interessato e/o quando comunicato dal Titolare ovvero dal Responsabile, all'interno della propria area di competenza.

I documenti dovranno essere distrutti, sotto la supervisione del Responsabile all'interno della propria unità.

La distruzione dei documenti cartacei contenenti "categorie particolari di dati personali", c.d. Dati Sensibili e/o Dati Giudiziari deve essere effettuata, attraverso opportuni strumenti (distruggidocumenti), in modo da rendere impossibile la ricostruzione del documento.

Allegato 1 - RACCOMANDAZIONI PER LA CREAZIONE DELLE PASSWORD

1. Le password devono essere costruite utilizzando caratteri alfabetici, numerici e simboli speciali disponibili con le tastiere di utilizzo comune.
2. Le password devono contenere almeno un carattere appartenente a ciascuno degli insiemi sopra enunciati.
3. Nei casi in cui non risulti possibile l'utilizzo dei simboli speciali, le password devono contenere caratteri numerici ed alfabetici ripartibili in numero compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5, ferma restando la lunghezza minima complessiva fissata in 8 caratteri.
4. Le password non devono contenere più di 3 caratteri uguali consecutivi.
5. Le password non devono contenere caratteri di spaziatura.
6. Le password non devono contenere:
 - a. nomi propri di persona;
 - b. sigle di funzioni organizzative o progetti interni all'Azienda;
 - c. nomi di giorni della settimana, mesi dell'anno o stagioni;
 - d. nomi di riferimenti geografici;
 - e. nomi di personaggi della politica, sport, cinema e fumetti.
 - f. riferimenti alla user-id;
 - g. il nome o cognome dell'incaricato;
 - h. le matricola dell'incaricato;
 - i. la data di nascita dell'incaricato, del coniuge o dei figli;
 - j. esclusivamente date in qualsiasi formato e con qualsiasi separatore di uso comune.
7. Ogni nuova password deve differire dalla precedente perlomeno in 4 caratteri.

Allegato 2 - INCARICATO DELLA CUSTODIA DELLE COPIE DELLE CREDENZIALI

Compiti degli incaricati della custodia delle copie delle credenziali

Il Responsabile nomina, se lo ritiene opportuno, uno o più Incaricati della custodia delle copie delle credenziali.

Questi, tra i compiti affidati, devono:

- custodire in luogo chiuso e protetto e in busta chiusa le credenziali per l'accesso ai dati degli Incaricati;
- istruire gli Incaricati sull'uso delle parole e sulle caratteristiche che le password debbono avere e sulle modalità per la loro modifica in autonomia.

Nomina degli incaricati della custodia delle copie delle credenziali

Qualora il Responsabile ritenga di non delegare nessun Incaricato della custodia delle credenziali, ne assumerà direttamente le responsabilità e funzioni.

L'incarico viene affidato con lettera d'incarico, controfirmata per accettazione, e conservata il luogo sicuro a cura del Responsabile.

Il Responsabile consegna a ciascun Incaricato della custodia delle credenziali copia di tutte le norme che riguardano la sicurezza del trattamento dei dati in vigore al momento della nomina.

La nomina dell'Incaricato della custodia delle credenziali è a tempo indeterminato e decade per revoca o dimissioni dello stesso.

La nomina dell'Incaricato della custodia delle credenziali può essere revocata in qualsiasi momento dal Responsabile o dal Titolare senza preavviso ed eventualmente affidata ad altro soggetto,